1.

MODIFICHE APPORTATE AL TESTO DELLA LR 56 SENZA PARALLELA CORREZIONE DEL TESTO

"MODIFICHE INDOTTE"

Aggiornamento 1° marzo 2024

ASPETTI NORMATIVI	ART della LR 56	LEGGE MODIFICANTE
Limiti per le Varianti Parziali Percentuali di crescita; Aree non contigue	17, c. 5	Lr 7/2022, art.30 non contestato introduce un art. 76 bis nella LR 13/2020, ma non incide direttamente sulla LR 56 VEDERE PUNTO 7.
"Non obbligo di sagoma" per le ristrutturazioni in CS	24, c. 4	LR 13/2020, art. 64
Riduzione termine accoglimento PEC, da 90 a 60 giorni	43	LR 13/2020, art. 66

2.

COSA SI PUO' CERTAMENTE FARE, APPLICANDO LA LR n. 7 del 31 MAGGIO 2022.

- Alcuni punti della LR 7/2022 sono stati contestati dal Governo Conte 2, e sono pertanto oggetto di dibattito politico e di possibile giudizio della Corte Costituzionale.
- Gli esiti di un eventuale giudizio della Corte possono essere prevedibili per la metà del 2024 (<u>seduta prevista per il .9 aprile 2024</u>).
- A parte la considerazione che la LR 7/2022 è oggi pienamente vigente ed operativa (nel testo modificato dalla LR 3/2023 e dalla LR 20/2023, compresi gli articoli sottoposti alla Corte), può essere interessante illustrare le (molte) opportunità che la LR 7/2022 offre, analizzando le sue parti che non sono state oggetto di contestazione da parte del Governo uscente, e che quindi si possono ritenere a buona regione definitive.
- In sintesi estrema, e con <u>riferimento soprattutto all'urbanistica</u>, ecco alcune interessanti novità "definitive", introdotte dalla LR 7/2022:
 - ✓ L'art. 2, comma 3, della LR 7 modifica il comma 6 dell'art. 17 della LR 56: nuove e più razionali regole per attuare le "Varianti Parziali" (tipi di aree coinvolgibili).
 - ✓ L'art. 2, comma 6, della LR 7 modifica il comma 12, lettera h) dell'art. 17
 della LR 56: in particolare, la lettera h3 (non censurata dal Governo) apre
 interessanti spazi interpretativi per le cosiddette "non Varianti".
 - ✓ L'art. 22 della LR 7 modifica il comma 6 quater dell'art. 27 della LR 56: chiarimenti per gli edifici in fasce cimiteriali.
 - ✓ **L'art. 30** della LR 7 modifica l'art. 76 della LR 13/2020: nuovi limiti per le "Varianti Parziali" (*limiti dimensionali e aree "non interne"*; si tratta di una modifica ulteriore all'art. 17 della 56, mediata però tramite la LR 13/2020)
 - ✓ L'art. 34 della LR 7 consente agli Accordi di Programma di modificare anche PTR, PTCP, PTCM (la contestazione governativa riguarda solo la possibilità di modificare anche il PPR).
 - ✓ L'art. 35 della LR 7 introduce nuove norme sulle <u>compensazioni</u> <u>susseguenti al consumo di suolo</u>. Importante notare (comma 2) che si ha obbligo di compensazione solo in seguito a occupazione di aree libere oggetto di <u>variante generale</u> (e non quindi nei casi di varianti parziali). È inoltre specificato che ci si riferisce ad aeree libere "esterne alle aree già previste dalla pianificazione".

- ✓ L'art. 38 della LR 7 recepisce l'att. 28 bis del DPR 380, rendendo possibile
 nei casi previsti la sostituzione del PEC tramite il Permesso
 Convenzionato, venendo così anche meno l'obbligo di Verifica di VAS.
- ✓ **L'art. 43** della LR 7, agendo sull'art. 8 della LR 19/1999, introduce la destinazione <u>logistica</u> tra le destinazioni "produttive".
- ✓ L'art. 46 della LR 7 introduce l'art. 9 bis nella LR 14/2014, introducendo norme innovative in materia di "giusto procedimento", <u>limitando di</u> <u>conseguenza comportamenti ostativi</u> in sede di procedimenti e conferenze di servizi.

3.

MODIFICHE INTRODOTTE ALLA LR 7/2022 TRAMITE LA LR 3 del 9 marzo 2023

Art. 110.

(Modifiche all' articolo 17 della legge regionale 7/2022)

1.

All' <u>articolo 17, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7</u> (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) le parole "

è consentita, per i locali destinati ad uso abitativo, un'altezza utile netta interna di 2,20 metri per i fabbricati ubicati oltre i 1.000 metri sul livello del mare e 2,40 metri per i fabbricati ubicati al di sotto dei 1000 metri sul livello del mare anche in caso di mutamento della destinazione d'uso " sono sostituite dalle seguenti: "

si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti ai sensi dell' <u>articolo 10, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76</u> (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla <u>legge 11 settembre 2020, n. 120</u>

". 2.

Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 7/2022 è abrogato.

Art. 111.

(Modifiche all' articolo 19 della legge regionale 7/2022)

1.

All' articolo 19, comma 3, della legge regionale 7/2022 le parole: "

dal regolamento edilizio comunale o, in difetto dalle linee guida emanate ai sensi dell' <u>articolo 11</u>, <u>comma 4 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5</u> (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione e radiazioni ionizzanti)

" sono sostituite dalle seguenti: "

ai sensi del <u>decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101</u> (Attuazione della <u>direttiva 2013/59/Euratom</u>, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell' <u>articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117</u>)
".

Art. 112.

(Abrogazione degli articoli 44 e 45 della <u>legge regionale 7/2022</u>)

1.

Gli articoli 44 e 45 della legge regionale 7/2022 sono abrogati.

4.

TESTO DELLA LR 20/2023, RECANTE CORREZIONI ALLA LR 7/2022

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia).

(B.U. 21 settembre 2023, 2° suppl. al n. 38)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 7/2022)

1.

Al <u>comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7</u> (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), che aggiunge la lettera d bis) al <u>comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16</u> (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), la parola "

edifici

" è sostituita dalla seguente "

immobile

" e le parole "

parti di edifici legittimi

" sono sostituite dalle seguenti "

unità immobiliare

".

2.

Al <u>comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2022</u>, che aggiunge la lettera d bis) al <u>comma 1</u> dell'articolo 2 della legge regionale 16/2018, le parole "

, della <u>legge 28 febbraio 1985, n. 47</u> (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della <u>legge 23 dicembre 1994, n. 724</u> (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), del <u>decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269</u> (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 24 novembre 2003, n. 326</u>. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale la legge non imponeva, per l'attività edilizia nella porzione di territorio interessata, l'acquisizione di titolo abilitativo edilizio, ancorché in presenza di disposizioni locali diverse, lo stato legittimo è desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo dell'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi abilitanti interventi parziali.

" sono soppresse.

3.

Al <u>comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2022</u>, che aggiunge la lettera d bis) al <u>comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2018</u>, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "

Per l'accertamento dello stato legittimo degli immobili si applica l' articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001

.

".

Art. 2.

(Modifiche all' articolo 11 della legge regionale 7/2022)

1.

All' <u>articolo 11 della legge regionale 7/2022</u>, che inserisce l'articolo 8 bis nella <u>legge regionale</u> 16/2018, il comma 2 è abrogato.

2.

All' <u>articolo 11 della legge regionale 7/2022</u>, che inserisce l'articolo 8 bis nella <u>legge regionale 16/2018</u>, la lettera a) del comma 3 è abrogata.

3.

All' <u>articolo 11 della legge regionale 7/2022</u>, che inserisce l'articolo 8 bis nella <u>legge regionale</u> 16/2018, il comma 6 è sostituito dal seguente: "

6.

La delocalizzazione di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle norme di attuazione e delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici individuati dal PPR, previo parere obbligatorio e vincolante ai sensi della normativa vigente.

".

Art. 3.

(Modifiche all' <u>articolo 13 della legge regionale 7/2022</u>)

1.

Al <u>comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 7/2022</u>, il comma 3 sexies, inserito all' <u>articolo 11 della legge regionale 16/2018</u>, è abrogato.

2.

Al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 7/2022, al comma 3 octies, inserito all' articolo 11 della legge regionale 16/2018, le parole "

, previa deliberazione del consiglio comunale assunta ai sensi dell' <u>articolo 5, comma 9, del decreto-legge 70/2011</u>, con facoltà di attribuire una premialità sino a tre volte la dotazione non ricostruita. Il relativo titolo è rilasciato senza l'applicazione del contributo straordinario di cui all' <u>articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001</u>, mediante corresponsione degli oneri di urbanizzazione solo relativamente al nuovo volume edificato e con la riduzione del 90 per cento del costo di costruzione.

" sono soppresse.

3.

Al <u>comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 7/2022</u>, il comma 3 novies, inserito all' <u>articolo 11 della legge regionale 16/2018</u>, è abrogato.

Art. 4.

(Modifiche all' articolo 14 della legge regionale 7/2022)

1.

Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 7/2022, che modifica il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2018, è abrogato.

2.

Il <u>comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 7/2022</u>, che introduce i commi 5 bis e 5 ter all' articolo 12 della legge regionale 16/2018, è abrogato.

Art. 5.

(Modifiche all' <u>articolo 16 della legge regionale 7/2022</u>)

1.

Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7/2022 la parola "

```
edifici
" è sostituita dalle seguenti: "
immobili o unità immobiliari
2.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7/2022 dopo le parole "
titolo edilizio in sanatoria
" sono inserite le seguenti: "
ai sensi del d.p.r. 380/2001
".
Art. 6.
(Modifica all' articolo 18 della legge regionale 7/2022)
Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 7/2022 dopo le parole "
Se conseguito senza opere edilizie,
" sono inserite le seguenti: "
fatte salve le disposizioni statali in materia per gli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A
di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968,
Art. 7.
(Modifica all' articolo 19 della legge regionale 7/2022)
Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 7/2022 è sostituito dal seguente: "
Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, comma 3, il recupero dei vani e locali interrati o seminterrati
è ammesso in conformità con le previsioni del PPR.
Art. 8.
(Modifiche all' articolo 20 della legge regionale 7/2022)
Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 7/2022 le parole "
di tutela paesaggistica o
" sono soppresse.
2.
Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 7/2022 le parole "
alla data di approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1. Agli immobili
realizzati successivamente, le disposizioni di cui al presente capo si applicano decorsi cinque anni
dall'ultimazione dei lavori.
" sono soppresse.
Art. 9.
(Modifiche all' <u>articolo 21 della legge regionale 7/2022</u>)
Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 7/2022, che sostituisce la lettera d) del terzo comma
dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), le parole "
, con le specificazioni previste dalla normativa regionale
" sono soppresse.
2.
```

Il <u>comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 7/2022</u>, che sostituisce il <u>comma 6 dell'articolo 13</u> della legge regionale 56/1977, è abrogato.

Art. 10.

(Modifica all' articolo 34 della legge regionale 7/2022)

1.

Al <u>comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 7/2022</u>, che sostituisce il <u>comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 56/1977</u>, le parole "

al PPR,

" e le parole "

, nonché degli organi ministeriali secondo quanto disposto dal <u>d.lgs. 42/2004</u> , con riferimento al PPR, " sono soppresse.

Art. 11.

(Abrogazione dell' articolo 36 della legge regionale 7/2022)

1.

L' <u>articolo 36 della legge regionale 7/2022</u>, che inserisce l'articolo 17 ter nella <u>legge regionale</u> <u>56/1977</u>, è abrogato.

Art. 12.

(Abrogazione dell' <u>articolo 40 della legge regionale 7/2022</u>)

1.

L' articolo 40 della legge regionale 7/2022 è abrogato.

Art. 13.

(Modifica all' articolo 42 della legge regionale 7/2022)

1.

Al <u>comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 7/2022</u>, che sostituisce il <u>comma 6 dell'articolo 6 bis della legge regionale 8 luglio 1999, 19</u> (Norme in materia di edilizia e modifiche alla <u>legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56</u> "Tutela ed uso del suolo"), alla fine del periodo sono aggiunte le parole: "

nel rispetto di quanto previsto dall'
 $\underline{\text{articolo 34 bis del d.p.r. }380/2001}$.

".

Art. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1.

Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 settembre 2023 Alberto Cirio

5.

NORME IMPUGNATE CON IL RICORSO DEL GOVERNO N. 54/2022 (2 marzo 2024)

Norme impugnate:
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 34 Co. 1 sostitutivo del
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 34 Co. 1 sostitutivo del
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 34 Co. 1 sostitutivo del
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 34 Co. 1 sostitutivo del
legge della Regione Piemonte del 05/12/1977 Num. 56 Art. 10 Co. 6
legge della Regione Piemonte del 05/12/1977 Num. 56 Art. 10 Co. 6
legge della Regione Piemonte del 05/12/1977 Num. 56 Art. 10 Co. 6
legge della Regione Piemonte del 05/12/1977 Num. 56 Art. 10 Co. 6
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 36 introduttivo
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 36 introduttivo
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 36 introduttivo
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 36 introduttivo
legge della Regione Piemonte del 05/12/1977 Num. 56 Art. 17
legge della Regione Piemonte del 05/12/1977 Num. 56 Art. 17
legge della Regione Piemonte del 05/12/1977 Num. 56 Art. 17
legge della Regione Piemonte del 05/12/1977 Num. 56 Art. 17
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 40
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 40
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 40
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 40
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 47 in particolare
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 47 in particolare
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 47 in particolare
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 47 in particolare
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 47 Co. 2
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 47 Co. 2
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 47 Co. 2
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 47 Co. 2
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 47 Co. 4
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 47 Co. 4
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 47 Co. 4
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 47 Co. 4
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 48
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 48
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 48
legge della Regione Piemonte del 31/05/2022 Num. 7 Art. 48

6.

ARTICOLI DELLA LR 7/2022

SOTTOPOSTI AL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (contenzioso residuo)

Ricorso n. 54, depositato dal Governo Conte 2 alla Corte in data 5 agosto 2022, vedere G. Uff. n. 54 del 5.10.2022.

Seduta della Corte prevista per il 9 aprile 2024

ARTICOLO	CONTENUTI PRINCIPALI	
Con riferimento alla LR 16/2018		
5	Sostituzione dell'art. 3 della LR 16/2018 in tema di riuso.	
7	Sostituzione dell'art. 5 della LR 16/2018 in tema di	
	ampliamenti ammessi.	
8	Sostituzione dell'art. 6 della LR 16/2018 in tema di sottotetti.	
	Solo per i commi 1, 6, 9	
10	Sostituzione dell'art. 10 della LR 16/2018 in tema di	
	decostruzione e relativa ricostruzione.	
Con riferimento a novità introdotte dalla LR 7/2022		
41	Variazioni essenziali al progetto approvato	
47	Nuovi formati edilizi	
48	Installazione di vasche per idroterapia	

7.

LE VARIANTI PARZIALI: LIMITI DI LEGGE TESTO COORDINATO DEI COMMI 5-6, ART.17, LR 56/1977

Nel comma 5:in rosso i limiti dimensionali variati dall'art. 30, comma 1, della lr 7/2022 (che ha creato l'art. 76 bis della LR 13/2020)

Comma 5.

Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 8 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 4 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 3 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Comma 6.

I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o da infrastrutturare con sistemi alternativi funzionali e conformi alle disposizioni vigenti, o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o da sistemi alternativi esistenti e funzionali conformi alle disposizioni vigenti. A tale fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti

oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

In coda al comma 6: testo introdotto "per relationem" dall'art.30, comma 2, della LR 7/2022 (che ha creato l'art. 76 bis della LR 13/202)0

L'incremento di cui al comma 1 (*nota: in effetti del comma 5 della LR 56*), oltre a quanto già previsto dall' <u>articolo 17, comma 6, della legge regionale 56/1977</u>, può riguardare anche aree non interne e non contigue a centri o nuclei abitati purché sia contemporaneamente:

- a) relativo a superficie già individuata cartograficamente dal PRGC quale area destinata alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive o contiguo alla medesima superficie;
- b) strettamente correlato all'ampliamento e riorganizzazione di un'attività esistente e insediata nelle aree di cui alla lettera a) da almeno tre anni;
- c) non eccedente il 50 per cento dell'originaria superficie fondiaria di cui alla lettera a);
- d) qualora previsto su istanza di un proponente, espressamente revocabile nel caso non sia stato dato inizio dei lavori ai sensi dell' articolo 49, comma 5, della legge regionale 56/1977 entro tre anni dall'approvazione;
- e) adeguatamente servito dalle opere di urbanizzazione primaria.